ORGANA COLLIS
Associazione organistica di Alba, Langhe e Roero

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo - Ufficio Territoriale di Alba

STATUTO

Art.1
Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale l'Associazione non riconosciuta denominata "ORGANA COLLIS - Associazione organistica di Alba, Langhe e Roero", di seguito indicata anche come "Associazione", regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alba (CN). Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato "Runts"), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ORGANA COLLIS - Associazione organistica di Alba, Langhe e Roero ETS" (oppure "ORGANA COLLIS - Associazione organistica di Alba, Langhe e Roero Ente del Terzo Settore").
5. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o di "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2
Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si prefigge lo scopo di valorizzare la musica organistica organistica ed il patrimonio organario del territorio di Alba, Langhe e Roero, sottolineandone il suo valore artistico e comunitario. L'associazione si propone di collaborare con le istituzioni pubbliche e private, promuovere corsi di educazione musicale, offrire consulenza per la cura degli strumenti.

ORGANA COLLIS
Associazione organistica di Alba, Langhe e Roero

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Alba

Art.3
Attività di interesse generale

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo.

Art.4
Attività

1. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo al fine di raggiungere gli scopi menzionati nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    a. Promuovere e diffondere la cultura musicale, con particolare attenzione alla musica per organo, attraverso l'organizzazione di eventi, concerti, rassegne, visite guidate e conferenze coinvolgendo musicisti, studiosi, nonché esperti del settore nazionali ed internazionali;
    b. Produrre materiale audiovisivo, sonoro ed editoriale per la valorizzazione del patrimonio organario del territorio di Alba, Langhe e Roero;
    c. Organizzare visite ed incontri presso le scuole di ogni ordine e grado e presso le UNITRE, per far conoscere il mondo dell'organo soprattutto ai più giovani e agli anziani;
    d. Offrire consulenza professionale e intermediazione con le istituzioni per il restauro degli organi storici, la manutenzione degli esistenti e la collocazione di nuovi;
    e. Diffondere la cultura musicale e le attività organizzate, anche attraverso i canali digitali;
    f. Corsi di educazione musicale per formare nuovi organisti a livello territoriale;
    g. Attuare collaborazioni con associazioni ed enti locali simili sia a livello locale che internazionale, includendo anche le istituzioni ecclesiastiche;
    h. Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che sia comunque finalizzato a promuovere e diffondere la cultura musicale, sempre nel rispetto dei principi e degli obiettivi dell'associazione.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Alba

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5
Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
   a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
   b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
   c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
   a. Quote associative e contributi degli aderenti;
   b. Contributi pubblici e privati;
   c. Donazioni e lasciti testamentari;
   d. Rendite patrimoniali;
   e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
   f. Contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali;
   g. di enti o istituzioni pubbliche;
   h. Proventi da attività di interesse generale;
   i. Proventi da attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
   j. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., qualora sia previsto, l'Associazione redige annualmente e rende pubblico il bilancio sociale.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANA COLLIS
Associazione organistica di Alba, Langhe e Roero

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Alba

Art. 6
Soci

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche *le* quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso di cui all'art.10.

Art. 7
Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. L'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione-. Contro di esso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci .
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
4. Il Consiglio direttivo comunica entro 30 giorni l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La qualità di Socio si perde:
   a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
   b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, a persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali e per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
   c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, se prevista, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto; la decadenza non comporta delibera del direttivo (è automatica);

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo - Ufficio Territoriale di Alba

d) per decadenza: a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico e agli scopi dell'Ente;

e) per decesso.

7. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8
Norme sul volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 9
Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 e ss.mm.ii. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 10
Diritti e Doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Alba

2. I soci sono i fondatori dell'Associazione e tutti coloro che versano la quota associativa, il cui importo è determinato periodicamente dal Consiglio Direttivo.
3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione e riguardo alla partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
   a) I soci hanno diritto:
      - di partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
      - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
      - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
      - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro 15 giorni dalla richiesta nel rispetto delle limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
      - di recesso dall'Associazione come previsto dall'Art. 7
   b) I soci sono obbligati:
      - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
      - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
      - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 11
Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
   a. l'Assemblea dei soci - organo sovrano dell'Associazione, composto da tutti i soci, con competenza in materia di approvazione di bilanci, elezione degli organi direttivi e altre decisioni rilevanti per l'Associazione;
   b. il Consiglio Direttivo - organo esecutivo che gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea;
   c. il Presidente - rappresentante legale dell'Associazione, con compiti di coordinamento e presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione avviene secondo principi di piena libertà, senza alcuna restrizione o vincolo, garantendo la massima partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

   La composizione e le modalità di nomina degli organi dell'Associazione sono regolate dagli articoli 12-21 dello Statuto.

ORGANA COLLIS
Associazione organistica di Alba, Langhe e Roero

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo - Ufficio Territoriale di Alba

Art. 12
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea ha il compito di prendere decisioni fondamentali riguardo l'orientamento e le attività dell'Associazione.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci (il periodo minimo d'iscrizione potrà essere ulteriormente ridotto ma non aumentato) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-L'Assemblea che si svolge secondo le modalità del presente comma si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario verbalizzante e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario verbalizzante, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la partecipazione e le decisioni del socio verranno valutate sino al momento di interruzione linea.
6. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
8. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
11. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
12. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Alba

Art. 13
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
    a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
    b. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    c. discute ed approva i programmi di attività;
    d. elegge in maggioranza tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo de approvandone preventivamente il numero e li revoca;
    e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
    i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    j. delibera sull'esclusione dei soci;
    k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
    m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
    n. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 8 dello Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 14
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Alba

per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate da almeno i due terzi degli associati presenti o rappresentati.

Art. 15
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti in maggioranza fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. Il Segretario svolge le attività amministrative e cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali; verbalizza le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
    b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
    c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
    d. delibera sulle domande di nuove adesioni;
    e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
    f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo - Ufficio Territoriale di Alba

g. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
h. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestino eventualmente attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 8 dello Statuto;
i. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
j. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.
k. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

10. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario (o in sua assenza da un membro eletto allo scopo) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo - Ufficio Territoriale di Alba

Art. 17
Membri Onorari

1. I Membri Onorari sono coloro che per la loro partecipazione all'Associazione o per aver fornito un contributo economico o svolto attività a favore dell'Associazione, ne supportano gli obiettivi e la valorizzazione.
2. Questa categoria, grazie ai loro contributi, è esentata dal pagamento della quota associativa annuale, ma non ha diritto di voto, a differenza dei soci.

Art. 18
Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
2. Rientrano in questa categoria un'eventuale Consulenza giuridico-legale (interna o esterna), un eventuale Collegio di revisione contabile, una Commissione per il coordinamento dei progetti e la figura di un Direttore Artistico (scelto tra i membri del Direttivo in carica).

Art. 19
Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
   - il libro degli associati;
   - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
   - il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art. 20
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria ha la facoltà di deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto secondo quanto descritto nell'articolo 14.

ORGANA COLLIS
Associazione organistica di Alba, Langhe e Roero

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
4. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, le norme del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi e la normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sig. _____

Sig. Giacomo Barbero

Sig. _____

Sig. _____

Sig. Giulia Volatino

Alba, 06/06/2025

ALLEGATO

REGISTRATO AD ALBA IL 16 GIU. 2025
AL N. 287 SERIE 3
a richiesta di BARBERO GIACOMO
Euro TRECENTOVENTOTTO/00

FUNZIONARIO di RIF.:
CARLETTO MARIA